



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 24 DICEMBRE 2004

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2004 - N. 36	(1.2.0)
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005	3
LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 37	(1.3.3)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia	6
LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 38	(4.2.2)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni	8
LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 39	(4.2.2)
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti	11
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 40	(2.1.0)
Legge finanziaria 2005	13

Anno XXXIV - N. 307 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

(1.2.0)

Legge regionale 20 dicembre 2004 - n. 36

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile)**

1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 le parole «300 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»;
- b) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «cinquantamila euro».

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).».

3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale «Società Finlombarda s.p.a.», la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.

4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società «Lombardia Informatica s.p.a.», è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.

Art. 2**(Disposizioni in materia di sviluppo economico)**

1. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente:
«Riqualificazione dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane»;
- b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«Qualificazione delle attività artigiane»;
- c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle

attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico.»;

- d) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

«Iniziativa per la realizzazione di infrastrutture e servizi».

2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 3 ter dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale.»;

- b) il comma 3 quater dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3 quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) il direttore generale competente approva il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma 3 ter, tenendo conto dei risultati conseguiti.».

3. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 7 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«7 bis. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»;

- b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»;

- c) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10.».

4. Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«5 ter. La Giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano.».

Art. 3**(Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente)**

1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a

favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi), è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di euro 6.000,00.».

2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente:

«Art. 4 ter

(Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale)

1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.

2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'articolo 4, comma 2.»;

- b) dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente:

«Art. 7 ter

(Disposizioni per i servizi ferroviari)

1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.

2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.

4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.

5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.

6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.

7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, così come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano

servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»;

- c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.».

3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda.

4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.

5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'articolo 55, commi 17 e 17 bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.»;

- b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:

«e bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.»;

- c) dopo il comma 17 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente:

«17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.».

6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la Giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del d.lgs. 372/1999.

7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazio-

ne di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» – Collegato 2003) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.».

2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.».

3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 107 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatiche in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).».

4. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale prevista dall'articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull'intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l'assegnazione delle sedi messe a concorso; ogni altro aspetto del concorso e dell'assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1118 del 13 dicembre 2004)

(BUR2004022)

(1.3.3)

Legge regionale 21 dicembre 2004 - n. 37**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia****IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. È distaccata dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, ed aggregata al comune di Rea, in provincia di Pavia, la porzione di territorio identificata secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge.

**Art. 2
(Rapporti patrimoniali e finanziari)**

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

**Art. 3
(Strumenti urbanistici)**

1. I comuni di Bressana Bottarone e Rea provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

**Art. 4
(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

**Art. 5
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare all'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 21 dicembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1132 del 15 dicembre 2004)

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

L'area interessata alla variazione territoriale, la cui superficie è di ha. 15.28.05, è identificata dai sottoelencati mappali catastali:

FOGLIO	MAPPALI
9	48 - 50 - 10 - 75 - 55 - 25 - 49 - 73 - 11 - 52 - 26 - 27 - 72 - 13 - 53 - 28 - 29 - 12 - 71 - 14 - 54 - 30 - 32 - 70 - 37 - 69 - 43 - 68 - 38 - 67 - 39 - 66 - 40 - 65 - 41 - 64 - 42 - 63 - 31 - 62 - 33 - 61 - 34 - 60 - 15 - 18 - 19 - 20 - 51/b.

Il nuovo confine che verrebbe a crearsi a seguito delle variazioni delle circoscrizioni comunali avrebbe come delimitazione naturale, in parte, l'arginella posta in Comune di Bressana Bottarone a difesa dei fabbricati rurali siti in Comune di Rea ed in parte l'attuale confine ovest del Comune di Rea.

(BUR2004023)

(4.2.2)

Legge regionale 21 dicembre 2004 - n. 38
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 1
 (Finalità)

1. Sono finalità della presente legge:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;
- c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;
- d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;
- e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.»

Art. 2
(Inserimento dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell'articolo 1 bis)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è inserito l'articolo 1 bis:

«Art. 1 bis
 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;
- d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi,

con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

- e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo;
- f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.»

Art. 3
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, promuove il ricorso all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali.

2 ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia.

2 quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l'obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi.»

Art. 4
(Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater:

«b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore;

b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge;

b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all'articolo 8, comma 3.»

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
 (Compiti dei comuni)

1. I comuni:

- a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis;
- b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;
- c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;
- d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione

per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrono gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;

- e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale;
 - f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;
 - g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;
 - h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.»

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale
27 marzo 2000, n. 17)

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di osservatori astronomici)

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 bis.

2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge.

3. La Giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi.

4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue:

- a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;

- b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;

- c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

6. Sulla base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5.

7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 bis, coincidono con i relativi confini esterni.»

Art. 7
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
27 marzo 2000, n. 17)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.»

2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è aggiunto il seguente periodo:

«È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.»

3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.»

4. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.»

5. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.»

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 10 bis e 10 ter:

«10 bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:

- a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;
- b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat-eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;
- c) dispone l'impiego, a parità di luminanza, di appa-

recchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.

10 ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.».

Art. 8
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
27 marzo 2000, n. 17)

1. L'art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Sanzioni)

1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.

3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:

a) da € 2.000 a € 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;

b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 7.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.

5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.».

Art. 9
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale
27 marzo 2000, n. 17)

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituita dalla seguente:

«Art. 9
(Disposizioni comuni)»

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.».

Art. 10
(Piano dell'illuminazione)

1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.

2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al Codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli.

3. Obiettivi del piano sono:

- la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico;
- l'economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
- il risparmio energetico mediante l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;
- la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
- una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
- la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

Art. 11
(Concessione di contributi)

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

- la predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 10.000;
- l'adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna.

2. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12
(Abrogazione del comma 6 dell'articolo 9
della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.
Modifica della d.g.r. 7/6162)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è abrogato.

2. La deliberazione della Giunta regionale n. 7/6162 del 20 settembre 2001 è modificata in conformità alle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 21 dicembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1133 del 15 dicembre 2004)

(BUR2004024)

Legge regionale 21 dicembre 2004 - n. 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(4.2.2)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

2. La presente legge si applica alle nuove costruzioni e agli interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione esistente, comprese le manutenzioni straordinarie, con esclusione delle manutenzioni ordinarie.

3. Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali e trovano recepimento nei regolamenti comunali stessi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Restano invariate le norme sulle distanze minime tra gli edifici.

Art. 2
(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a:

- a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;
- b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
- c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;
- d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Art. 3
(Obiettivi)

1. Sono obiettivi della presente legge:

- a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;
- b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
- c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad uso domestico e sanitario;
- d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate asservite agli impianti stessi;
- e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto;
- f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore;
- g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici.

Art. 4
(Miglioramento termico degli edifici)

1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli

edifici, i regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e sull'impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.

2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici).

3. È facoltà dei comuni, nell'ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e destinazioni d'uso.

4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio.

5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici.

Art. 5

(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d'uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l'opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.

2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo, nella progettazione del sistema di produzione dell'acqua calda ad uso sanitario è privilegiata l'installazione di impianti solari termici.

3. Gli impianti con collettori solari termici sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.

Art. 6

(Catasto degli impianti di riscaldamento)

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manu-

tenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale.

2. La Regione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 16 del d.P.R. 551/1999, assicura che i catasti di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici regionali competenti.

3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano resi disponibili ai comuni stessi.

4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di gestione energia, che impediscano l'accesso ai dati relativi ai consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo, sono nulle.

Art. 7

(Diagnosi energetiche)

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all'articolo 6, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria riscaldata.

2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.

3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre conto:

- della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;
- delle modalità e dei parametri per la verifica dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi.

4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal d.P.R. 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di volumetria riscaldata.

Art. 8

(Personale abilitato agli interventi di diagnosi)

1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione per tecnici abilitati all'esercizio delle diagnosi energetiche, comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali.

Art. 9

(Termoregolazione e contabilizzazione del calore)

1. L'articolo 5 del d.P.R. 551/1999 si applica anche agli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento che comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi dall'obbligo gli interventi per l'esclusiva sostituzione o rifacimento della caldaia.

Art. 10

(Accesso facilitato al credito)

1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, i-

stituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), possono accedere anche le imprese lombarde che stipulino contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della regione Lombardia.

Art. 11
(Concessione di contributi)

1. Ai comuni e alle province che abbiano predisposto programmi di diagnosi energetica, ai sensi dell'articolo 7, sono riconosciuti contributi sulla base dei programmi stessi, con modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 12
(Integrazione e abrogazione di norme)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il comma 1 bis:

«1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.»

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 21 dicembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1135 del 15 dicembre 2004)

(BUR2004025)

Legge regionale 23 dicembre 2004 - n. 40
Legge finanziaria 2005

(2.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. Per il triennio 2005/2007 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella «A», relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

2. Le quote a carico dell'esercizio 2005 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella «A».

4. È autorizzata la spesa di € 7.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005 per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, mediante la realizzazione di strutture alloggiative da assegnare in locazione.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell'iniziativa, nonché il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori-gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti.

6. All'onere di cui al comma 4 si provvede con la riduzione dell'UPB 4.11.1.1.3.117 «Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta».

7. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.2.1.3.74 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» è incrementata di € 7.000.000,00.

8. Per l'acquisizione del materiale rotabile necessario all'effettuazione dei servizi sul prolungamento della linea Metropolitana M1 da Molino Dorino al nuovo polo fieristico Pero-Rho la Regione provvede, per l'anno 2005, ad integrare le somme rese disponibili dallo Stato allo scopo.

9. La Regione, previa stipula di appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori degli interventi, integra, per l'anno 2005, le risorse già stanziato dallo Stato per la realizzazione delle opere di accessibilità al nuovo polo fieristico Pero-Rho.

10. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Cremona - Mantova - Castel d'Ario è previsto un intervento per un importo massimo di 110 milioni di euro per gli esercizi finanziari successivi al 2007 per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del project financing, a valere

sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2007.

11. Ai fini della realizzazione delle attività progettuali e di quelle concorsuali per l'individuazione del partner finanziario, di cui al comma 10, è previsto l'importo di 1,250 milioni di euro, a carico dell'UPB 5.0.2.0.2.186 «Consulenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

12. La Regione provvede, per l'anno 2005, al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

13. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2006 e 2007, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2005/2007.

14. Sono autorizzate per il triennio 2005/2007 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella «B», ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

15. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella allegata tabella «C», ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

Art. 2 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 dicembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1129 del 14 dicembre 2004)

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.b)

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
1.1.1.2.2.1 Corrente	Potenziamento delle Relazioni internazionali	20.000,00	20.000,00	150.000,00
1.1.2.1.2.3 Corrente	Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	271.600,00	463.800,00	2.265.900,00
1.1.2.3.3.327 Capitale	Potenziamento delle modalità di raccordo della programmazione regionale con l'attività delle società e degli enti regionali	35.700.000,00	0,00	0,00
1.1.5.5.2.315 Corrente	Sviluppo della rappresentanza istituzionale	420.000,00	0,00	0,00
1.1.6.1.3.6 Capitale	Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione	48.000.000,00	0,00	53.300.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	48.000.000,00	0,00	51.000.000,00
1.2.1.1.2.9 Corrente	Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza	338.000,00	1.438.000,00	2.533.000,00
1.2.1.1.3.10 Capitale	Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza	9.100.000,00	9.600.000,00	9.100.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	9.100.000,00	9.600.000,00	9.100.000,00
1.2.2.1.2.11 Corrente	Iniziative regionali in materia di protezione civile	670.000,00	920.000,00	1.120.000,00
1.2.2.1.3.12 Capitale	Iniziative regionali in materia di protezione civile	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
1.2.2.2.13 Corrente	Azioni di cooperazione interregionale e comunitaria per lo sviluppo di modelli coordinati di intervento di protezione civile	0,00	0,00	300.000,00
2.3.4.1.2.29 Corrente	Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari	2.219.670,25	0,00	0,00
2.3.4.1.3.30 Capitale	Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari	22.081.890,69	5.000.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	10.800.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.4.2.2.31 Corrente	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale	4.019.000,00	0,00	0,00
2.3.4.2.3.32 Capitale	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale	300.000,00	0,00	0,00
2.3.4.3.2.33 Corrente	Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri	1.350.000,00	0,00	0,00
2.3.4.4.3.35 Capitale	Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare	18.159.000,00	411.000,00	0,00
2.3.4.5.3.37 Capitale	Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica	3.000.000,00	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.000.000,00	0,00	0,00
2.3.4.6.3.39 Capitale	Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali	6.800.000,00	0,00	0,00
2.3.4.7.2.40 Corrente	Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica	209.320,00	1.750,00	0,00
2.3.10.1.2.17 Corrente	Potenziamento del sistema infrastrutturale	45.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
2.3.10.1.3.18 Capitale	Potenziamento del sistema infrastrutturale	5.744.107,00	1.685.122,38	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	5.083.000,00	1.025.726,38	0,00
2.3.10.2.2.15 Corrente	Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	4.000.000,00	620.000,00	620.000,00
2.3.10.2.3.16 Capitale	Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	9.550.000,00	0,00	0,00
2.3.10.3.2.345 Corrente	Sviluppo Net Economy	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.3.10.3.3.314 Capitale	Sviluppo Net Economy	2.295.530,31	3.345.530,31	3.395.530,31
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.295.530,31	3.345.530,31	3.395.530,31
2.3.10.4.2.50 Corrente	Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca	0,00	0,00	200.000,00
2.3.10.4.3.51 Capitale	Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.10.5.2.19 Corrente	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	0,00	0,00	3.572,16
2.3.10.5.3.20 Capitale	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.10.6.2.84 Corrente	Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale	300.000,00	350.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
2.3.10.7.2.46 Corrente	Innovazione e potenziamento dei servizi alle imprese tramite il partenariato imprenditoriale settoriale	300.000,00	0,00	0,00
2.3.10.9.2.332 Corrente	Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali	850.000,00	0,00	0,00
2.3.10.9.3.333 Capitale	Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali	12.150.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.1.1.2.54 Corrente	Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali	3.739.168,00	0,00	0,00
2.4.1.2.2.55 Corrente	Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.3.56 Capitale	Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale	12.926.000,00	9.150.000,00	2.920.442,04
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	11.177.000,00	9.150.000,00	2.920.442,04
2.4.1.4.2.59 Corrente	Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, dei sistemi museali e integrazione dei servizi culturali	195.800,00	0,00	0,00
2.4.2.1.2.66 Corrente	Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza	2.500.000,00	1.000.000,00	5.380.000,00
2.4.2.2.2.346 Corrente	Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva	150.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.3.67 Capitale	Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.5.1.1.2.70 Corrente	Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale	297.000,00	2.467.606,00	2.460.000,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
2.5.1.2.2.72 Corrente	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.5.2.1.2.73 Corrente	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.5.2.1.3.74 Capitale	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	13.000.000,00	6.348.000,00	6.250.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	6.000.000,00	6.348.000,00	6.250.000,00
2.5.2.3.2.77 Corrente	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	2.457.914,00	1.157.914,00	1.157.914,00
2.5.2.3.3.78 Capitale	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.5.3.1.2.79 Corrente	Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.5.3.1.3.81 Capitale	Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.5.4.1.2.82 Corrente	Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e diffusione della cultura di genere	0,00	0,00	305.000,00
3.6.1.3.3.89 Capitale	Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali	2.234.768,03	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.234.768,03	0,00	0,00
3.6.1.4.2.93	Organismi no profit	0,00	806.354,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
Corrente				
3.6.2.1.2.91 Corrente	Iniziative a sostegno della famiglia	1.950.000,00	14.671.445,00	0,00
3.6.4.1.2.94 Corrente	Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità	0,00	0,00	1.368.000,00
3.6.4.2.2.95 Corrente	Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione	1.527.468,00	1.200.000,00	0,00
3.6.4.2.3.96 Capitale	Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione	500.000,00	500.000,00	520.000,00
3.6.5.1.3.99 Capitale	Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili	90.000,00	90.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	90.000,00	90.000,00	0,00
3.6.10.1.2.90 Corrente	Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione	400.000,00	0,00	2.000.000,00
3.7.1.2.2.335 Corrente	Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo biomedico	0,00	0,00	30.000,00
3.7.2.0.3.261 Capitale	Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario	0,00	11.500.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	11.500.000,00	0,00
3.7.2.2.3.245 Capitale	Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie	0,00	0,00	13.427.879,38
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	0,00	13.427.879,38
4.8.2.2.3.122 Capitale	Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane regionali	5.800.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
4.8.2.3.2.123 Corrente	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	316.750,00	92.000,00	352.000,00
4.8.2.3.3.124 Capitale	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	3.088.400,00	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.088.400,00	0,00	0,00
4.8.2.4.3.324 Capitale	Realizzazione dell'integrazione modale e tariffaria del Trasporto Pubblico Regionale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.8.3.2.3.128 Capitale	Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	7.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
4.8.3.4.3.130 Capitale	Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell'Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000	1.000.000,00	1.000.000,00	4.680.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.000.000,00	1.000.000,00	4.680.000,00
4.8.5.2.2.135 Corrente	Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate	0,00	0,00	400.000,00
4.9.1.1.2.137 Corrente	Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili	30.000,00	0,00	0,00
4.9.1.1.3.138 Capitale	Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili	3.500.000,00	500.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.000.000,00	500.000,00	0,00
4.9.1.2.2.139 Corrente	Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento dell'efficienza energetica	160.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
4.9.1.2.3.140 Capitale	Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento dell'efficienza energetica	80.000,00	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	80.000,00	0,00	0,00
4.9.2.4.3.145 Capitale	Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.9.3.1.2.146 Corrente	Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.9.3.2.2.147 Corrente	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei diversi ATO per favorire una maggiore efficienza ed economicità del servizio in attuazione della L.R. 21/98	100.000,00	100.000,00	4.754.520,00
4.9.3.3.2.148 Corrente	Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee	150.000,00	0,00	0,00
4.9.3.4.3.149 Capitale	Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque	500.000,00	0,00	3.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	500.000,00	0,00	3.000.000,00
4.9.4.1.3.151 Capitale	Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministrazioni locali	7.920.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	4.720.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.9.4.2.2.152 Corrente	Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità	275.000,00	275.000,00	400.000,00
4.9.5.5.2.341 Corrente	Programmi comunitari per l'ambiente	314.323,00	0,00	0,00
4.9.5.5.3.329	Programmi comunitari per l'ambiente	6.972,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
Capitale				
4.9.5.7.2.299 Corrente	Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000	45.000,00	0,00	0,00
4.9.6.1.3.157 Capitale	Pianificazione delle aree protette	3.200.000,00	3.000.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.9.7.1.2.161 Corrente	Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico	100.000,00	0,00	0,00
4.9.8.2.2.167 Corrente	Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero	0,00	50.000,00	50.000,00
4.10.1.2.3.102 Capitale	Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche	3.276,58	0,00	217.528,50
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.276,58	0,00	217.528,50
4.10.1.3.2.103 Corrente	Piano Territoriale Regionale	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.10.2.1.2.104 Corrente	Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi	157.000,00	0,00	0,00
4.10.2.2.3.106 Capitale	Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.10.2.4.2.107 Corrente	Valutazione ambientale strategica	305.000,00	0,00	0,00
4.10.4.1.2.233 Corrente	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	0,00	0,00	61.975,00
4.10.4.1.3.112	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	7.600.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
	Capitale			
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	7.600.000,00	0,00	0,00
4.10.4.2.2.328	Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio	15.000,00	0,00	0,00
Corrente				
4.10.4.2.3.113	Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio	12.715,68	1.500.000,00	0,00
Capitale				
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	12.715,68	1.500.000,00	0,00
4.10.5.4.2.246	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	0,00	200.000,00	200.000,00
Corrente				
4.10.5.4.3.240	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	19.070.000,00	10.915.594,89	52.478.468,31
Capitale				
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	19.070.000,00	10.915.594,89	52.478.468,31
5.0.2.0.2.179	Funzionamento del sistema informativo regionale	700.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
Corrente				
5.0.2.0.2.186	Consulenze	3.300.000,00	400.000,00	400.000,00
Corrente				
5.0.2.0.2.187	Azioni di comunicazione interna ed esterna	100.000,00	0,00	0,00
Corrente				
5.0.2.0.2.264	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	63.000,00	0,00	250.000,00
Corrente				
5.0.4.0.2.237	Programmi operativi relativi al F.S.E.	1.730.731,00	1.729.835,00	100.000,00
Corrente				
5.0.4.0.2.249	Fondi regionali per programmi comunitari	0,00	0,00	1.770.000,00
Corrente				

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
5.0.4.0.3.222 Capitale	Cofinanziamento regionale FESR obiettivo 2	10.346.263,00	10.035.000,00	0,00
5.0.4.0.3.253 Capitale	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	102.093,20	45.943,40	2.000.000,00
5.0.4.0.3.254 Capitale	Fondo per progetti infrastrutturali	44.925.658,45	41.761.691,46	10.082.000,00
5.0.4.0.3.255 Capitale	Fondo per il finanziamento di accordi di programma quadro	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.0.4.0.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	23.062.394,86	28.600.000,00	2.845.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	16.462.394,86	28.600.000,00	2.845.000,00
5.0.4.0.3.348 Capitale	Fondi immobiliari	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALI		433.400.814,05	240.001.586,44	264.698.729,70

Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. c)

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2005	Previsioni 2006
1.1.2.1.2.3 Corrente	Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	96.000,00	96.000,00
1.2.1.1.2.9 Corrente	Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza	38.000,00	38.000,00
1.2.2.2.2.13 Corrente	Azioni di cooperazione interregionale e comunitaria per lo sviluppo di modelli coordinati di intervento di protezione civile	150.000,00	100.000,00
2.3.10.1.3.18 Capitale	Potenziamento del sistema infrastrutturale	11.000.000,00	0,00
2.3.10.2.3.16 Capitale	Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	108.000,00	0,00
2.3.10.3.3.314 Capitale	Sviluppo Net Economy	2.245.530,31	0,00
2.4.1.2.3.56 Capitale	Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale	4.920.442,04	0,00
2.4.2.1.2.66 Corrente	Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza	20.000,00	0,00
2.5.2.1.2.73 Corrente	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	143.543,10	0,00
2.5.2.1.3.74 Capitale	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	98.000,00	0,00
2.5.3.1.2.79 Corrente	Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego	49.370,70	0,00

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2005	Previsioni 2006
2.5.4.1.2.82 Corrente	Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e diffusione della cultura di genere	175.000,00	0,00
3.6.1.3.3.89 Capitale	Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali	1.798.731,38	837.289,00
3.6.1.4.2.93 Corrente	Organismi no profit	51.645,69	0,00
3.6.4.1.2.94 Corrente	Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità	36.000,00	36.000,00
3.6.4.2.3.96 Capitale	Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione	500.000,00	500.000,00
3.6.5.1.3.99 Capitale	Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili	140.000,00	130.000,00
4.8.2.1.3.121 Capitale	Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi	20.000.000,00	30.000.000,00
4.8.2.3.2.123 Corrente	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	7.385.000,00	7.385.000,00
4.8.2.3.3.124 Capitale	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	2.668.400,00	0,00
4.11.1.1.3.117 Capitale	Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta	7.000.000,00	0,00
5.0.2.0.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	300.000,00	300.000,00
5.0.2.0.2.264 Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	100.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2005	Previsioni 2006
5.0.4.0.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	889.918,59	712.130,28
5.0.4.0.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	20.367.821,23	0,00
TOTALI		80.281.403,04	40.134.419,28

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.d)

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
1.1.1.2.2.1 Corrente	Potenziamento delle Relazioni internazionali	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.1.2.3 Corrente	Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	2.425.600,00	2.217.800,00	2.265.900,00
1.1.5.5.2.315 Corrente	Sviluppo della rappresentanza istituzionale	420.000,00	0,00	0,00
1.1.6.1.3.6 Capitale	Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione	113.000.000,00	80.300.000,00	53.300.000,00
1.2.1.1.2.9 Corrente	Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza	2.433.000,00	2.533.000,00	2.533.000,00
1.2.1.1.3.10 Capitale	Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza	14.582.000,00	10.100.000,00	9.100.000,00
1.2.2.1.2.11 Corrente	Iniziative regionali in materia di protezione civile	870.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
1.2.2.1.3.12 Capitale	Iniziative regionali in materia di protezione civile	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.2.2.2.13 Corrente	Azioni di cooperazione interregionale e comunitaria per lo sviluppo di modelli coordinati di intervento di protezione civile	273.181,82	303.477,28	300.000,00
2.3.4.1.3.30	Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari	13.800.000,00	5.000.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
	Capitale			
2.3.4.2.3.32 Capitale	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale	300.000,00	0,00	0,00
2.3.4.5.3.37 Capitale	Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica	3.000.000,00	0,00	0,00
2.3.4.6.3.39 Capitale	Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali	1.409.355,55	1.613.678,50	583.658,56
2.3.10.1.3.18 Capitale	Potenziamento del sistema infrastrutturale	14.811.262,60	1.788.963,74	0,00
2.3.10.2.2.15 Corrente	Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	500.000,00	620.000,00	620.000,00
2.3.10.3.2.345 Corrente	Sviluppo Net Economy	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.3.10.3.3.314 Capitale	Sviluppo Net Economy	4.795.530,31	3.345.530,31	3.395.530,31
2.3.10.4.2.50 Corrente	Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca	231.015,20	244.389,90	200.000,00
2.3.10.4.3.51 Capitale	Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca	13.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.10.5.2.19 Corrente	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	117.287,83	142.616,24	3.572,16
2.3.10.5.3.20 Capitale	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	3.399.790,23	4.000.000,00	4.000.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
2.3.10.6.2.84 Corrente	Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale	350.000,00	350.000,00	0,00
2.3.10.9.2.332 Corrente	Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali	700.000,00	0,00	0,00
2.3.10.9.3.333 Capitale	Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali	20.850.000,00	4.650.000,00	0,00
2.4.1.2.3.56 Capitale	Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale	16.639.743,69	13.597.999,64	5.560.474,04
2.4.2.1.2.66 Corrente	Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza	9.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00
2.4.2.2.3.67 Capitale	Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva	2.450.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.5.1.1.2.70 Corrente	Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale	2.497.000,00	2.467.606,00	2.460.000,00
2.5.1.2.2.72 Corrente	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.5.2.1.2.73 Corrente	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	638.228,45	638.228,45	638.228,45
2.5.2.1.3.74 Capitale	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario	14.551.510,84	6.348.000,00	6.250.000,00
2.5.2.3.2.77 Corrente	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	2.457.914,00	1.157.914,00	1.157.914,00
2.5.2.3.3.78 Capitale	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
2.5.3.1.2.79 Corrente	Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.5.3.1.3.81 Capitale	Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.5.4.1.2.82 Corrente	Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e diffusione della cultura di genere	130.000,00	305.000,00	305.000,00
3.6.1.3.3.89 Capitale	Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali	3.785.194,65	0,00	0,00
3.6.1.4.2.93 Corrente	Organismi no profit	806.354,31	806.354,00	0,00
3.6.2.1.2.91 Corrente	Iniziative a sostegno della famiglia	14.671.445,00	14.671.445,00	0,00
3.6.4.1.2.94 Corrente	Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
3.6.4.2.2.95 Corrente	Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00
3.6.4.2.3.96 Capitale	Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione	520.000,00	520.000,00	520.000,00
3.6.5.1.3.99 Capitale	Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili	100.000,00	100.000,00	10.000,00
3.6.9.1.3.347 Capitale	Sviluppo delle iniziative di socializzazione e protagonismo dei giovani	400.000,00	0,00	0,00
3.6.10.1.2.90 Corrente	Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione	3.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
3.6.10.1.3.322 Capitale	Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.7.1.2.2.335 Corrente	Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo biomedico	350.000,00	250.000,00	30.000,00
3.7.2.0.3.261 Capitale	Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario	1.896.500,00	43.458.200,00	0,00
3.7.2.2.3.245 Capitale	Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie	13.427.879,38	13.427.879,38	13.427.879,38
4.8.2.1.2.120 Corrente	Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi	150.000,00	0,00	0,00
4.8.2.1.3.121 Capitale	Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi	7.500.000,00	48.000.000,00	0,00
4.8.2.2.3.122 Capitale	Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane regionali	20.962.913,80	25.296.780,86	37.777.052,41
4.8.2.3.2.123 Corrente	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	576.750,00	612.000,00	612.000,00
4.8.2.3.3.124 Capitale	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	27.813.000,00	20.485.000,00	28.465.000,00
4.8.2.4.3.324 Capitale	Realizzazione dell'integrazione modale e tariffaria del Trasporto Pubblico Regionale	5.635.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.8.2.5.3.126 Capitale	Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici	1.600.000,00	0,00	0,00
4.8.3.1.3.127 Capitale	Sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità	4.100.000,00	4.937.995,73	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
4.8.3.2.3.128 Capitale	Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale	46.396.370,70	88.310.017,40	44.737.469,14
4.8.3.4.3.130 Capitale	Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell'Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000	8.179.114,22	3.200.000,00	21.256.450,98
4.8.3.6.3.131 Capitale	Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale	13.454.701,24	6.411.280,38	5.328.258,66
4.8.3.7.3.344 Capitale	Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna	19.367.133,71	0,00	0,00
4.8.5.2.2.135 Corrente	Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.8.5.2.3.136 Capitale	Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate	516.456,90	0,00	0,00
4.9.1.1.3.138 Capitale	Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili	4.500.000,00	500.000,00	0,00
4.9.1.2.3.140 Capitale	Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento dell'efficienza energetica	9.030.000,00	2.000.000,00	0,00
4.9.2.4.3.145 Capitale	Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana	13.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.9.3.1.2.146 Corrente	Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee	275.800,00	275.800,00	200.000,00
4.9.3.2.2.147 Corrente	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei diversi ATO per favorire una maggiore efficienza ed economicità del servizio in attuazione della L.R. 21/98	5.204.520,00	4.754.520,00	4.754.520,00
4.9.3.3.2.148 Corrente	Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee	200.000,00	0,00	0,00

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
4.9.3.4.3.149 Capitale	Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque	49.704.307,74	33.443.565,77	3.000.000,00
4.9.4.1.3.151 Capitale	Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministrazioni locali	12.320.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
4.9.4.2.2.152 Corrente	Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità	450.000,00	450.000,00	400.000,00
4.9.4.2.3.330 Capitale	Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità	50.000,00	0,00	0,00
4.9.5.2.2.154 Corrente	Operatività degli strumenti regionali per favorire lo sviluppo sostenibile	50.000,00	0,00	0,00
4.9.5.2.3.155 Capitale	Operatività degli strumenti regionali per favorire lo sviluppo sostenibile	140.000,00	0,00	0,00
4.9.5.5.2.341 Corrente	Programmi comunitari per l'ambiente	260.000,00	60.000,00	0,00
4.9.5.6.3.326 Capitale	Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale	200.000,00	0,00	0,00
4.9.5.7.2.299 Corrente	Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000	466.408,38	399.871,18	0,00
4.9.5.7.3.158 Capitale	Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000	470.121,20	145.943,40	0,00
4.9.6.1.3.157 Capitale	Pianificazione delle aree protette	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.9.8.2.2.167	Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero	50.000,00	50.000,00	50.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
Corrente				
4.10.1.2.3.102 Capitale	Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche	1.762.660,50	217.528,50	217.528,50
4.10.1.3.2.103 Corrente	Piano Territoriale Regionale	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.10.2.2.2.105 Corrente	Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale	6.740,78	16.750,52	0,00
4.10.2.2.3.106 Capitale	Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale	7.027.950,00	6.906.355,00	3.005.626,16
4.10.2.4.2.107 Corrente	Valutazione ambientale strategica	340.000,00	0,00	0,00
4.10.3.1.2.108 Corrente	Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico	8.200,00	0,00	0,00
4.10.3.3.2.292 Corrente	Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative	320.000,00	0,00	0,00
4.10.3.3.3.110 Capitale	Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative	603.399,95	3.929.753,99	0,00
4.10.4.1.2.233 Corrente	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	61.975,00	61.975,00	61.975,00
4.10.4.1.3.112 Capitale	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	9.100.000,00	0,00	0,00
4.10.4.2.3.113 Capitale	Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio	12.491.913,91	6.294.660,19	0,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
4.10.4.4.3.343 Capitale	Sviluppo sostenibile e nuovi criteri gestionali dell'ecosistema dei Navigli Lombardi	8.079.913,54	878.774,61	0,00
4.10.5.4.2.246 Corrente	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.10.5.4.3.240 Capitale	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	56.296.224,18	40.695.300,07	52.478.468,31
4.11.1.1.3.117 Capitale	Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta	32.463.014,00	200,00	0,00
5.0.2.0.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	10.700.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.0.2.0.2.186 Corrente	Consulenze	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.0.2.0.2.264 Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	150.000,00	250.000,00	250.000,00
5.0.4.0.2.237 Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	26.153.641,00	26.676.727,00	0,00
5.0.4.0.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	1.187.062,20	1.485.382,30	1.770.000,00
5.0.4.0.3.253 Capitale	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.0.4.0.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	70.922.772,59	59.725.948,42	14.645.000,00
5.0.4.0.3.348 Capitale	Fondi immobiliari	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2005	Previsioni 2006	Previsioni 2007
	TOTALI	834.835.859,40	667.798.212,76	385.238.506,06